

**ORDINE DEGLI AVVOCATI
di CIVITAVECCHIA**

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI
AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

°O°O°O°O°

Il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ha istituito l'**Elenco degli Avvocati abilitati ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno - Elenco A.D.S.**

l'Elenco verrà trasmesso dal COA al Presidente del Tribunale di Civitavecchia, al Presidente della Sezione Civile e al Giudice Tutelare

Ogni anno il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia:

- realizzerà, con il supporto e il patrocinio della propria Camera di Mediazione, un Corso di formazione per Avvocati finalizzato a fornire una specifica qualificazione per lo svolgimento della funzione di Amministratore di Sostegno. Coloro che avranno proficuamente frequentato il Corso di Formazione suddetto potranno chiedere di essere iscritti nell'elenco degli Amministratori di Sostegno.
- valuterà le richieste di iscrizione all'Elenco A.D.S. tenendo conto del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza oltre che dei corsi di aggiornamento obbligatori.
- invierà agli Uffici Giudiziari gli elenchi aggiornati degli Avvocati ritenuti titolari dei requisiti previsti in questo Regolamento.

Ai fini della disciplina della istituzione e tenuta dell'Elenco ut supra, il COA CIVITAVECCHIA ha predisposto e approvato il seguente regolamento:

art. 1 - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

- L'iscrizione all'ELENCO è riservata esclusivamente a professionisti aventi i seguenti tassativi requisiti:
 - a) iscrizione all'Albo degli Avvocati di Civitavecchia da almeno 5 anni;
 - b) assenza di condanne penali definitive;
 - c) assenza di precedenti disciplinari definitivi;
 - d) comprovata esperienza professionale nel settore famiglia e tutela delle persone;
 - e) attestazione di avvenuta frequentazione di corso di formazione, organizzato dal COA locale o dal CNF o da ASSOCIAZIONE riconosciuta dal CNF, della durata di almeno 5 ore avente ad oggetto la specifica figura dell'A.D.S. e i relativi compiti;

Art. 2 - CANCELLAZIONE D'UFFICIO

- L'avvocato iscritto è cancellato dall'Elenco se entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione non consegua e documenti almeno 3 crediti formativi di aggiornamento permanente nella specifica materia.
- L'iscrizione viene ripristinata qualora i crediti siano conseguiti nell'anno solare successivo.
- I crediti di aggiornamento permanente sono conseguiti come segue:
 - a) partecipazione a seminario o corso accreditato dal COA locale o dal CNF in materia di famiglia e tutela delle persone: 1 credito per ciascuna ora;ovvero
 - b) svolgimento di almeno 1 incarico di amministratore di sostegno nell'anno di riferimento;

3 - REQUISITI DI PERMANENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- L'avvocato è cancellato d'ufficio dall'Albo, oltre all'ipotesi di mancata formazione permanente di cui all'art. 2) che precede, dal momento del passaggio in giudicato di sentenza di condanna in sede penale ovvero di definitività di provvedimento disciplinare.
- Il COA su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente può disporre la cancellazione di un iscritto all'Elenco qualora rilevi che egli ha gravemente mancato alle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche degli iscritti all'Elenco.
- In ogni caso, la cancellazione deve essere preceduta dall'audizione dell'interessato.
- L'iscrizione da parte degli avvocati all'Elenco suddetto presuppone l'obbligo nel richiedente di competenza oltre che di comportamento deontologicamente improntato a lealtà e correttezza.

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

- La domanda di iscrizione all'elenco dovrà essere indirizzata al COA Civitavecchia e contenere a pena di esclusione:
 - a) la richiesta di iscrizione;
 - b) l'anagrafica completa del richiedente l'iscrizione;
 - c) l'indicazione del recapito telefonico di studio e dell'indirizzo pec;
 - d) la disponibilità del richiedente di assumere incarichi di amministratore di sostegno anche rispetto a soggetti portatori di patologia psichiatrica;nonchè

e) mediante separata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Dlgs. 445/2000, le dichiarazioni dei cui ai punti a), b) c), d) dell'art. 1 che precede.

- In merito alla formazione specificamente richiesta, per l'anno 2019, l'istante dovrà aver frequentato il corso di cui all'art. 1 lett. e).

art. 5 - TENUTA DELL'ELENCO

- La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia che può delegare alla funzione due Consiglieri dell'Ordine in carica ovvero due avvocati di comprovata esperienza in materia.

Civitavecchia, li 15 dicembre 2018